



**Legge Regionale 30 dicembre 1991, n. 39 art. 9**

**Assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica**

**D.G.R. n. 1586 del 03/10/2017 e D.G.R. n. 996 del 06/07/2018**

**Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica  
UO Infrastrutture Strade e Concessioni**

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO  
ED IL COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV)  
per la realizzazione dell'intervento denominato:**

**“Interventi di miglioramento della viabilità comunale tratto Via San Vigilio a Col San Martino e tratto di Via San Lorenzo a Farra di Soligo”**

Intervengono i Signori:

- Elisa De Berti, nata a Bovolone (VR) il 22/10/1974, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia; Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di Assessore regionale ai lavori pubblici infrastrutture e trasporti;
- ~~XXXXXXXXXX~~, nato a ~~XXXXXXXXXX~~, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune di Farra di Soligo (TV), codice fiscale 83003890262, nella sua qualità di Sindaco;

Le parti come sopra comparse, premettono quanto segue:

- la L.R. 29/11/2001, n. 35, all'art. 32, prevede la conclusione di Accordi di Programma per l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti;
- la L.R. 30/12/1991, n. 39 e s.m.i. prevede la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale nell'ambito della rete viaria della Regione del Veneto;
- la L.R. 39/91 come modificata dalla L.R. 16/2003 prevede, in particolare, la realizzazione di interventi sulla mobilità comunale e provinciale da definirsi attraverso la conclusione di Accordi di Programma con gli Enti locali interessati;

- ai fini di favorire l'esecuzione degli interventi necessari per garantire la mobilità in condizioni di maggiore sicurezza la citata L.R. 39/91 consente alla Regione del Veneto di concorrere con contributi in conto capitale alla realizzazione delle opere in argomento;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 1586 del 03/10/2017 ha approvato la graduatoria di priorità, come modificata dalla successiva deliberazione n. 996/2018, e definito il relativo contributo regionale per l'anno 2017, compatibilmente con le risorse economiche ad essi destinati dal bilancio regionale per l'esercizio 2017;
- la Giunta Regionale con delibera n. 943 del 26/06/2018 ha disposto lo scorrimento integrale della graduatoria approvata con la citata D.G.R. n. 1586/2017, e successiva D.G.R. n. 996/2018;
- il Comune di Farra di Soligo (TV) è interessato ai lavori di **“Interventi di miglioramento della viabilità comunale tratto Via San Vigilio a Col San Martino e tratto di Via San Lorenzo a Farra di Soligo”**;
- l'importo complessivo previsto per la realizzazione dell'intervento in questione ammonta ad € 82.000,00, di cui € 49.200,00 a carico della Regione del Veneto e la parte rimanente a carico del Comune di Farra di Soligo (TV).

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si concorda quanto segue.

#### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.

#### **ART. 2**

La Regione del Veneto, che in seguito verrà chiamata “Regione” e il Comune di Farra di Soligo (TV), che in seguito verrà chiamato “Comune”, convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi della L.R. 29/11/2001, n. 35, art. 32, per la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale nel territorio comunale.

#### **ART. 3**

I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:

il Comune si impegna a redigere i tre livelli della progettazione, all'acquisizione dei prescritti pareri, all'approvazione della variante urbanistica, qualora necessaria, all'espletamento della gara d'appalto e dei lavori, all'espropriazione delle eventuali aree necessarie alla realizzazione dell'opera ed allo stanziamento della rimanente somma, al netto del finanziamento della Regione del Veneto, necessaria alla realizzazione dell'opera stessa;

la Regione del Veneto si impegna a cofinanziare i lavori, di cui al precedente punto, con un importo complessivo di Euro 49.200,00 sul costo totale, qualunque sia l'importo finale dei lavori, salvo la riduzione del cofinanziamento in misura proporzionale alle economie realizzate sulla spesa complessivamente sostenuta.

Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 6.

Il co-finanziamento regionale sarà messo a disposizione del Comune, fatta salva la disponibilità del bilancio e successivamente al decreto dirigenziale di conferma del contributo.

#### ART. 4

Le opere verranno realizzate sulla base di un progetto esecutivo, alla cui redazione provvederà il Comune. Per l'approvazione del progetto definitivo il Comune, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ed approvazioni prescritti dalle norme vigenti, può convocare un'apposita Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'art. 22 della L.R. n. 27/2003, cui partecipano tutti gli Enti ed Organi tenuti ad esprimersi sul progetto stesso.

Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate dal Comune secondo le norme vigenti in materia.

Il collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia. Gli onorari eventuali dovranno essere ricompresi nei fondi per la realizzazione delle opere.

La partecipazione della Regione riguarda esclusivamente il contributo finanziario alla realizzazione dell'intervento in argomento ed è conseguentemente esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiranno in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

#### ART. 5

Il contributo della Regione per la realizzazione del seguente intervento denominato **“Interventi di miglioramento della viabilità comunale tratto Via San Vigilio a Col San Martino e tratto di Via San Lorenzo a Farra di Soligo”**, è stabilito in € 49.200,00 della spesa ritenuta ammissibile. La quota non coperta dal contributo regionale rimane a carico del Comune.

Il Comune dovrà far pervenire alla Regione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della stipula del presente Accordo il progetto definitivo delle opere, con il relativo atto amministrativo di approvazione e di copertura della spesa eccedente il contributo regionale, a pena di decadenza del contributo assegnato.

Le somme verranno versate secondo le norme in uso presso la Regione del Veneto in materia di realizzazione di opere pubbliche, ai sensi della L.R. 27/2003.

#### ART. 6

L'Ente può richiedere alla Giunta Regionale - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, l'erogazione di una prima quota in anticipazione, come previsto dall'articolo 54 della L.R. n. 27/2003.

Tale anticipo può essere richiesto fino ad un massimo del 15%, limitatamente alla disponibilità annuale del bilancio regionale, del contributo riconosciuto.

Ulteriori erogazioni, fino al 90% dell'importo della quota del contributo pubblico, sono disposte, previa richiesta e attestazione delle spese sostenute da parte dell'Ente beneficiario. Le stesse, subordinate al rispetto delle tempistiche previste al successivo art. 9, sono erogate in misura proporzionale all'incidenza del contributo concesso sull'importo complessivo dell'intervento.

Nel caso di anticipazione del contributo, questo è recuperato sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione.

Il contributo regionale viene riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del contributo assentito.

L'erogazione del saldo finale, pari al 10%, è subordinata alla completa realizzazione dell'intervento e alla presentazione della documentazione finale di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. 27/2003;

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.

L'erogazione del contributo avverrà su specifica richiesta, successivamente al decreto di conferma del contributo e in linea con il piano di spesa allegato al presente Accordo di Programma, mediante accreditamento dei fondi al Comune stesso, su iniziativa della competente Sezione Infrastrutture della Regione.

#### **ART. 7**

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente autorizzate dalla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa.

Rimane in capo alla Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e all'articolo 37 della L.R. 27/03.

#### **ART. 8**

L'Ente è obbligato a istituire un sistema di monitoraggio avente i seguenti obiettivi:

- a) verificare lo stato di attuazione del presente Accordo;
- b) verificare lo stato avanzamento lavori;
- c) individuare eventuali criticità.

A tal fine l'Ente si impegna a fornire alla Regione del Veneto – Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, con frequenza almeno semestrale, una completa e dettagliata relazione sull'andamento dell'intervento concordato. In particolare l'Ente dovrà fornire tempestivamente alla predetta Sezione regionale le seguenti notizie:

1. data appalto dell'opera;
2. data inizio lavori;
3. % stato avanzamento lavori (con frequenza almeno semestrale);
4. data ultimazione lavori;
5. data certificato regolare esecuzione o collaudo;
6. data provvedimento dell'Ente di approvazione della rendicontazione dell'opera.

Il mancato rispetto nella presentazione di quanto sopra comporterà la mancata erogazione del contributo assegnato, sia per i pagamenti in acconto che per il saldo finale.

La Regione del Veneto – Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha la facoltà di avviare, in qualsiasi momento, attività di controllo in loco al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'intervento in conformità al progetto, al cronoprogramma e alle relative scadenze previste di cui all'art. 9.



**ALLEGATO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Cronoprogramma di attuazione e di erogazione del finanziamento:**

	RIPARTIZIONE NELLE ANNUALITA'				
	2019	2020	2021	2022	2023
% di attuazione	100%	0%	0%	0%	0%
Quota finanziamento € 49.200,00	€ 49.200,00				

*Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi degli artt. 20 e 21 del  
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*